

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4916

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VASSALLO, CAUSI, CORSINI, MARTELLA, PELUFFO,  
RUBINATO, TOUADI, VACCARO**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

*Presentata il 30 gennaio 2012*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come ha affermato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, al Parlamento spetta la responsabilità di modificare al più presto la legge elettorale vigente, in risposta a esigenze largamente e acutamente avvertite dall'opinione pubblica. Un cambiamento del sistema elettorale è anche necessario per superare le contrapposizioni bellicose tra coalizioni internamente eterogenee che hanno alimentato un clima di scontro permanente nel Paese, senza produrre Governi stabili. Serve, insomma, un sistema elettorale che renda più civile ed efficiente il

bipolarismo. È davvero auspicabile, dunque, che nelle prossime settimane si svolga tra i partiti e nelle sedi parlamentari un serio e costruttivo confronto.

Sino ad ora il dibattito sulla riforma del sistema elettorale si è eccessivamente focalizzato su modelli già esistenti, bloccandosi in una contrapposizione tra sostenitori dei sistemi francese, spagnolo o tedesco, che lascia trasparire anche visioni e strategie alternative in merito all'evoluzione del nostro sistema politico. Si dimentica, tuttavia, che i sistemi elettorali in vigore in altri Paesi europei sono stati

ideati e sono stati in vari casi anche modificati nel corso del tempo sulla base di valutazioni contingenti riguardo al concreto quadro politico nazionale, quasi mai trasponendo in blocco e in maniera acritica modelli provenienti da altri ordinamenti.

Esiste però un largo consenso di fondo sulle finalità che una buona riforma dovrebbe perseguire. Dovrebbe consentire agli elettori di giudicare la qualità dei singoli candidati al Parlamento, ridurre la frammentazione garantendo un pluripartitismo moderato, preservare la dinamica bipolare, senza rendere però ineluttabile la formazione di coalizioni pre-elettorali artificiose, prive di coesione programmatica.

Per ottenere questi risultati occorre trovare un sistema alternativo sia al proporzionale con premio di maggioranza sia all'uninomiale maggioritario secco. Nella recente vicenda politica italiana abbiamo potuto verificare che tali sistemi, a seconda di come vengono interpretati dai principali attori politici, riducono in maniera molto drastica il pluralismo o incentivano la contrapposizione frontale tra coalizioni internamente eterogenee.

Dato il contesto politico italiano, può risultare più utile anche per favorire una sua evoluzione nel senso di un bipolarismo più civile ed efficiente, un sistema elettorale misto.

Tuttavia non dovrebbe trattarsi a nostro avviso di un sistema che « fotografa » e traduce in seggi con formula perfettamente proporzionale il peso elettorale di tutti i partiti sopra una certa soglia, stabilita per legge. Un sistema piattamente proporzionale, seppure assistito da una soglia legale anti-frammentazione, disattiverebbe del tutto la dinamica bipolare e renderebbe ineluttabili coalizioni ancora più eterogenee di quelle che abbiamo sperimentato dal 1994 ad oggi. Si tratterebbe, inoltre, di coalizioni non più vincolate da un accordo pre-elettorale. Un accordo che, nella pratica, si giustifica solo in presenza di un qualche « premio », che sia esplicitamente previsto dalla legge o

che sia implicitamente prodotto dalla formula maggioritaria adottata.

Il sistema elettorale dovrebbe, a nostro avviso, consentire un'autonoma rappresentanza ai partiti minori senza però alimentare la frammentazione e dovrebbe al tempo stesso premiare i partiti a vocazione maggioritaria che nel loro reciproco confronto tengono viva la dinamica bipolare: quei partiti, cioè, che si propongono come « aggregatori » di maggioranze alternative (come baricentro di ciascun polo) senza essere costretti a formare coalizioni troppo eterogenee. Per ottenere il primo risultato (rappresentare i partiti minori senza alimentare la frammentazione) non c'è bisogno di stabilire per legge una soglia rigida così alta come quella applicata in Germania. Sia questo, sia il secondo obiettivo (incentivare l'aggregazione e la dinamica bipolare intorno a grandi partiti) possono essere raggiunti con altri meccanismi elettorali, più sofisticati negli effetti, ma ugualmente semplici e comprensibili per gli elettori.

Il fatto che ci siano due grandi partiti tra loro chiaramente alternativi, ancorché collocati in posizione moderata (moderatamente « a sinistra » o « a destra del centro »), è una garanzia per i partiti minori collocati su posizioni « più estreme di non essere sistematicamente estromessi dal Governo da maggioranze centriste. D'altro canto, i partiti che aspirano a collocarsi in posizione terza o centrale possono mantenere, con il modello proposto, un ruolo di assoluto rilievo, mentre sarebbe depotenziata l'eventuale pretesa di queste forze di diventare il motore immobile del sistema.

Quello qui proposto combina pertanto elementi dei sistemi elettorali adottati in Germania, in Spagna e, tra il 1994 e il 2001, in Italia per il Senato della Repubblica. La maggiore somiglianza la ha con il sistema elettorale adottato in Germania per le elezioni del 1949 e cioè con il sistema tedesco nella versione originaria. La proposta è qui formulata a Costituzione invariata, a prescindere dalla possibile riduzione del numero dei deputati e dal possibile cambiamento del sistema di

elezione dei senatori, ma è facilmente riformulabile anche nel nuovo quadro risultante da quelle possibili modifiche. Può essere adottato in maniera sostanzialmente identica per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, quasi azzerando, dunque, il rischio di maggioranze difformi tra i due rami del Parlamento.

Secondo la presente proposta di legge, il territorio italiano è suddiviso in un numero di collegi pari alla metà dei seggi da assegnare, esattamente come nel sistema tedesco. Il totale quindi deve essere un numero pari.

I collegi sono poi aggregati in circoscrizioni composte da 6, 7 o 8 collegi e che quindi assegnano rispettivamente 12, 14 o 16 seggi. In questo modo è possibile che le liste bloccate siano riportate direttamente sulla scheda elettorale (poiché sono corte), così da garantire una piena conoscibilità da parte degli elettori di quali siano i candidati del partito di riferimento.

In secondo luogo, la dimensione ridotta delle circoscrizioni costituisce di per sé una « soglia implicita » anti-frammentazione, più ampia di quella spagnola, ma distribuita in maniera uniforme tra i diversi territori. Per questa ragione non c'è bisogno di stabilire una soglia legale alta come quella vigente in Germania, pari al 5 per cento, su base nazionale. Nella proposta di legge è prevista una soglia del 2 per cento su base nazionale per la Camera dei deputati e del 3 per cento su base regionale per il Senato della Repubblica a soli fini cautelativi. Questo per evitare la presentazione di liste puramente localistiche, magari frutto di accordi occasionali tra singoli candidati privi di una proposta politica comune. Non si tratta di un elemento essenziale e anche questo vincolo, ove non si ritenesse rilevante il rischio citato, potrebbe essere eliminato senza inficiare la tenuta del sistema.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione, gli elettori trovano sulla scheda, sotto al simbolo di ciascun partito, il nome del candidato di collegio e, più in basso, in un blocco separato ma chiaramente riconducibile al medesimo partito, in caratteri più

piccoli, la corrispondente lista circoscrizionale di 6, 7 o 8 candidati.

È inoltre previsto che le liste siano composte secondo una rigorosa alternanza tra candidati di genere diverso, in modo da garantire un netto riequilibrio della rappresentanza.

Nell'ambito di ciascuna circoscrizione, inoltre, nessuno dei due generi può essere rappresentato per meno di un terzo tra i candidati di collegio di ciascun partito.

L'elettore ha la possibilità di attribuire un solo voto (come nel sistema previgente per il Senato della Repubblica), che vale sia per l'assegnazione dell'unico seggio attribuito nel collegio uninominale (con formula *plurality*), sia per l'assegnazione dei seggi su basi proporzionali in ambito circoscrizionale.

Quanto alla proclamazione degli eletti, si propone che siano innanzitutto dichiarati eletti i candidati che, nel loro collegio, hanno ottenuto il maggior numero dei voti.

Si stabilisce poi a quanti del complesso dei seggi (uninominali e di lista) avrebbe diritto ciascun partito al livello circoscrizionale su basi proporzionali e si procede dunque alla ripartizione dei seggi complessivamente disponibili (ad esempio 16, in una circoscrizione fatta da 8 collegi) come nel sistema tedesco, nella versione originaria che prevedeva il metodo d'Hondt, ma applicandolo circoscrizione per circoscrizione (come nel sistema spagnolo e come nel sistema tedesco del 1949) e prevedendo che, se uno o più partiti ottengono nei collegi uninominali un numero di seggi superiore a quelli a cui avrebbero diritto secondo la ripartizione proporzionale, li conservano e (contrariamente al caso tedesco in cui il numero dei parlamentari è variabile) si procede a una nuova ripartizione su basi proporzionali dei seggi restanti tra gli altri partiti: il che, in presenza di un sistema bipolare basato su due grandi partiti, produce alterazioni minime nella ripartizione dei seggi e tende a rafforzare il bipolarismo stesso.

Gli ulteriori seggi spettanti a ciascun partito, rispetto a quelli già assegnati per la vittoria nel collegio, sono anzitutto as-

segnati ai candidati della lista circoscrizionale, secondo l'ordine di presentazione. Se questi non bastano, si passa ai migliori perdenti nei collegi uninominali (come nel sistema Mattarella per il Senato della Repubblica). Si noti, però, che le liste circoscrizionali possono anche essere « cortissime »: possono cioè contenere anche solo due candidati. Possono inoltre contenere anche candidati presenti nei collegi uninominali. Dunque, ciascun partito può di fatto decidere se intende affidare la scelta degli eletti prioritariamente alla *performance* individuale dei candidati nei collegi uninominali, alla composizione della lista (comunque abbastanza corta) di ambito circoscrizionale, oppure a un *mix* tra queste due modalità. Si tratta, anche in questo caso, di una soluzione imperfetta di compromesso, che cerca di tenere conto delle diverse propensioni dei partiti a privilegiare la dinamica uninominale di collegio rispetto alla dinamica circoscrizionale di lista. Tali diverse propensioni sono, d'altro canto, comprensibilmente connesse alle rispettive strutture organizzative interne, al tipo di rapporto che ciascun partito ha con l'elettorato oltre che all'ampiezza del consenso di cui gode.

Comunque, le possibili critiche contro le liste bloccate sono enormemente attenuate dal fatto che, nel sistema proposto, le liste sarebbero molto corte e quindi ben conoscibili dagli elettori. Inoltre, sia nel caso dei grandi partiti (che eleggono candidati anche nei collegi uninominali), sia nel caso dei partiti più piccoli (che avrebbero diritto a un numero, ridotto di eletti in ciascuna circoscrizione), sarebbero molto pochi i seggi assegnati a ciascuna lista circoscrizionale. Quindi, in pratica, gli elettori saprebbero benissimo chi sono i candidati (uno, due o tre al massimo) effettivamente proposti per l'elezione da ciascun partito in ogni lista circoscrizionale, quasi come accade nei collegi uninominali. Il ritorno al collegio uninominale e le dimensioni ridotte delle circoscrizioni consentirebbero inoltre ai partiti di tenere elezioni primarie, tanto nel primo ambito (dove sarebbe certamente più semplice) quanto nel secondo.

Per i partiti minori con un consenso inferiore al 5 per cento su base nazionale, il sistema proposto, pur peggiorativo rispetto a quello in vigore, è meno penalizzante rispetto al sistema tedesco attuale: la soglia implicita nelle circoscrizioni da 8 collegi (con 16 seggi in palio) è tra il 4 e il 5 per cento a livello di singola circoscrizione. Quindi, anche partiti con percentuali di voto esigue al livello nazionale, che ottengano intorno al 5 per cento in una o più circoscrizioni, potrebbero ottenere seggi in quelle circoscrizioni. D'altro canto, il sistema proposto è peggiorativo rispetto a quello in vigore solo per i piccoli partiti che siano *partner* di una delle due maggiori coalizioni. Il sistema in vigore in Italia, infatti, come si è visto nel 2008, non consente loro di sopravvivere se decidono di rimanere indipendenti o se nessuna delle principali coalizioni li accetta come alleati.

I partiti più grandi vengono avvantaggiati, rispetto alla legge in vigore, dal metodo d'Hondt e dalla dimensione delle circoscrizioni, oltre che dalla componente maggioritaria nelle aree in cui i loro candidati uninominali risultassero sistematicamente primi, pur ottenendo soltanto la maggioranza relativa dei voti. I partiti (o i possibili nuovi raggruppamenti) di medie dimensioni (sinistra-radical, terzo polo) otterrebbero, forse, qualche seggio in meno rispetto a quelli garantiti dal sistema tedesco (nella versione in vigore in Germania), ma non sarebbero più costretti a presentarsi forzatamente coalizzati come oggi, né subirebbero la rigida sottorappresentazione o l'esclusione dalla rappresentanza che l'adozione del sistema spagnolo produrrebbe in molte province.

In conclusione, il sistema proposto, a nostro avviso può migliorare meglio di altri le esigenze fondamentali su cui paiono convergere molte forze politiche, ripartendo equamente i costi dell'adattamento tra partiti piccoli, medi e grandi.

Il sistema tedesco puro gioca, nel medio termine, solo a danno dei piccoli e a favore dei partiti di medie dimensioni, i quali vedono crescere il loro potere negoziale nei confronti dei grandi, senza pe-

raltro che siano garantiti il perdurare della dinamica bipolare e la coerenza programmatica delle maggioranze di governo.

Il sistema spagnolo premia solo i due partiti maggiori, chiudendo le porte ai piccoli con un elettorato diffuso su tutto il territorio nazionale e riducendo drasticamente il potere negoziale dei medi.

Il sistema Mattarella, il doppio turno francese e la legge in vigore, nella misura in cui possono indurre (con intensità e modi diversi) a formare cartelli elettorali ampi ed eterogenei, non riducono la frammentazione, sovra-dimensionano i piccoli partiti e il loro potere di ricatto e non garantiscono la coesione programmatica delle maggioranze. D'altro canto, se tali sistemi fossero ancora interpretati dai

grandi partiti in chiave genuinamente maggioritaria, sarebbero esclusi dalla rappresentanza quasi tutti gli altri.

Ovviamente la delicatezza del sistema elettorale, considerato dalla quasi totalità degli studiosi come la più importante delle leggi che regolano la vita politica — l'equivalente, nei regimi democratici, della legge di successione al trono, secondo Montesquieu — rende da sempre il dibattito che ruota attorno alla sua riforma particolarmente aspro, insidioso e frustrante.

Con la presente proposta di legge, intendiamo offrire un contributo per spingere il lavoro parlamentare fuori dalle secche dei dissensi strumentali e delle contrapposizioni preconcelte e auspichiamo, pertanto, che essa sia esaminata in tempi rapidi dalla Camera dei deputati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « , attribuito a liste di candidati concorrenti » sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, in sede di Ufficio centrale circoscrizionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, ferma restando l'elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero dei voti validi ».

2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta contestuale della lista, ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, nonché del candidato nel col-

legio uninominale a essa collegato, contraddistinto dal medesimo contrassegno, da esprimere su un'unica scheda recante i contrassegni di ciascuna lista ».

3. Il primo comma dell'articolo 14 del decreto della Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati e candidati nei collegi uninominali, devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno unico con il quale dichiarano di voler distinguere le liste di candidati nelle singole circoscrizioni nonché i candidati nei singoli collegi uninominali. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato ».

4. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « La presentazione delle liste dei candidati, per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale » sono inserite le seguenti: « e dei candidati nei collegi uninominali »;

b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La lista è formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità inferiore. Nella successione interna alla lista non possono esservi due candidati consecutivi del medesimo genere. In ogni gruppo di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi ».

5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dai se-

guenti: « Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso nelle liste con lo stesso contrassegno in più di una circoscrizione, pena la nullità dell'elezione; qualora, oltre a essere candidato nella lista, sia anche candidato in un collegio, a pena di nullità della candidatura, il collegio deve essere ricompreso nella medesima circoscrizione. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale, anche se di circoscrizioni diverse, pena la nullità della candidatura ».

6. Al primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, dopo le parole: « Le liste dei candidati » sono inserite le seguenti: « e le candidature nei collegi uninominali ».

7. Al comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Accanto ad ogni contrassegno sono riportati il cognome e il nome del rispettivo candidato nel collegio uninominale e, al di sotto, il cognome e il nome dei candidati della relativa lista circoscrizionale ».

8. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

9. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 83. — 1. L'ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla

somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nonché le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che hanno conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

3) comunica ai singoli uffici centrali circoscrizionali l'elenco delle liste di cui al numero 2) ».

10. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 84. — 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3):

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1). Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;

3) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, a essa collegati, non proclamati eletti ai sensi del numero 1), disponendoli nell'ordine delle

rispettive cifre individuali; a parità di cifra individuale prevale il candidato di sesso femminile e, se dello stesso sesso, il più giovane di età;

4) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, fatto salvo quanto previsto dai numeri 5) e 6), alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

5) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi del numero 4) sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;

6) qualora il numero di seggi conseguito nei collegi uninominali dai candidati collegati ad una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi del numero 4), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, si procede a una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui al numero 4) e al numero 5);

7) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi del numero 5), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi del numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi del numero 5) e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui al numero 3) che non risultino già proclamati eletti;

8) comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente comma, ai fini di cui all'articolo 84-*bis* ».

11. Dopo l'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come da ultimo sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 84-*bis*. — 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

1) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell'articolo 84, comma 1, numero 7), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della stessa regione o, in mancanza, delle altre regioni, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, numero 4). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o per assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che hanno ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 84, comma 1, numero 4);

2) comunica l'esito delle operazioni di cui al numero 1) agli Uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni ».

12. Al comma 2 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, le parole: « di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 84-*bis*, comma 1 ».

13. La tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

ART. 2.

*(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato « decreto legislativo n. 533 del 1993 », sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con lo stesso decreto, i seggi assegnati a ciascuna regione sono ripartiti tra le circoscrizioni di cui alla tabella 1 allegata al presente testo unico, dividendo il numero degli abitanti della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, riportato nella più recente pubblicazione dell'Istituto nazionale di statistica, per il numero del seggi assegnati alla regione stessa e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti »

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità superiore. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale a norma degli articoli 16 e 17, ferma restando l'elezione in ciascun collegio uninominale del candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi ».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: « nelle circoscrizioni regionali » sono sostituite dalle

seguenti: « nelle circoscrizioni di ciascuna regione ».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *1-bis.* Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione elettorale è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale ».

4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « delle liste dei candidati » sono inserite le seguenti: « e delle candidature nei collegi uninominali »;

*b)* al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La lista è formata da un numero di candidati non inferiore a due e non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità inferiore »;

*c)* al comma 5, le parole: « per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuna circoscrizione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale circoscrizionale ».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* ai commi 1, 2, 4 e 5, le parole: « ufficio elettorale regionale » sono sostituite dalle seguenti: « ufficio elettorale circoscrizionale »;

*b)* al comma 5, dopo le parole: « delle liste di candidati » sono inserite le seguenti: « e delle candidature nei collegi uninominali »;

c) al comma 7, le parole: « uffici elettorali regionali » sono sostituite dalle seguenti: « uffici elettorali circoscrizionali ».

6. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « L'ufficio elettorale regionale » sono sostituite dalle seguenti: « L'ufficio elettorale circoscrizionale »;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Accanto ad ogni contrassegno sono riportati il cognome e il nome del rispettivo candidato nel collegio uninominale e, al di sotto, il cognome e il nome dei candidati della relativa lista circoscrizionale ».

7. All'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, dopo le parole: « gli uffici elettorali regionali » sono inserite le seguenti: « e circoscrizionali ».

8. All'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: « circoscrizione regionale » sono sostituite dalle seguenti: « circoscrizione elettorale ».

9. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e il cognome e il nome del candidato nel collegio uninominale ».

10. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data

dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

*b)* comunica all'ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione ».

11. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — *1.* L'ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali della regione:

*a)* determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

*b)* individua le liste che hanno conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi espressi a livello regionale;

*c)* comunica ai singoli uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste di cui alla lettera *b)* ».

12. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

« ART. 17-*bis*. — *1.* L'ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio elettorale regionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*:

*a)* proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escludendo i candidati collegati a liste non comprese nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*;

*b)* determina la cifra individuale di ogni candidato presentatosi in uno dei collegi uninominali della circoscrizione e

non proclamato eletto ai sensi della lettera *a*). Tale cifra è determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei voti validi nel collegio uninominale;

*c*) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c*), determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali, a essa collegati, non proclamati eletti ai sensi della lettera *a*) dal presente comma disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra individuale prevale il candidato di sesso femminile e, se dello stesso sesso, il più giovane di età;

*d*) per ciascuna delle liste comprese nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c*), divide la cifra elettorale circoscrizionale successivamente per 1, 2, 3, 4, ... fino a concorrenza dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione. I seggi sono attribuiti, fatto salvo quanto previsto dalle lettere *e*) e *f*), alle liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio;

*e*) al numero dei seggi attribuito a ciascuna lista ai sensi della lettera *d*) sottrae il numero di seggi conseguiti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla lista medesima;

*f*) qualora il numero di seggi conseguito nei collegi uninominali dai candidati collegati a una lista sia superiore al numero di seggi attribuito alla medesima lista ai sensi della lettera *d*), fermi restando i seggi conseguiti nei collegi uninominali dai candidati collegati a tale lista, procede a una nuova ripartizione dei seggi restanti tra le altre liste, ripetendo le operazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*);

*g*) proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto ai sensi della lettera *e*), i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di pre-

sentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi della lettera *a*), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti siano i suoi candidati, proclama eletti, fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti ai sensi della lettera *e*) e seguendo l'ordine delle rispettive cifre individuali, i candidati della graduatoria di cui alla lettera *c*) che non risultano già proclamati eletti;

*h*) comunica all'ufficio elettorale regionale, a mezzo di estratto del verbale, le risultanze delle operazioni di cui al presente comma, ai fini di cui all'articolo 17-ter ».

13. Dopo l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dal presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 17-ter. — 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera *h*):

*a*) qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella medesima circoscrizione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera *g*), assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni della regione, ove la stessa lista abbia i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 17-bis comma 1, lettera *d*). Qualora ciò non sia possibile, per esaurimento dei candidati o in assenza della lista nelle altre circoscrizioni, i seggi sono attribuiti nella circoscrizione originaria alle altre liste che hanno ottenuto i più alti quozienti non utilizzati per l'assegnazione dei seggi, ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 1, lettera *d*);

*b*) comunica l'esito delle operazioni di cui alla lettera *a*) agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni ».

14. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, la parola: « regionale » è sostituita dalla seguente: « circoscrizionale »;

b) al comma 1, dopo le parole: « dell'ufficio elettorale regionale » sono inserite le seguenti: « e dell'ufficio elettorale circoscrizionale ».

15. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, le parole: « ai sensi dell'articolo 17, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, lettera a) ».

16. Alla tabella A allegata al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è premessa la tabella 1 di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

### ART. 3.

*(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprende porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendono al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso

in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a) per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione sono giustificati non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione, nominata dai Presidenti delle Camere, composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dei pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni formulate dalla Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia: qualora lo schema si discosti

dalle indicazioni formulate dalla citata Commissione, il Governo ne comunica i motivi alle Camere; il parere deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto legislativo nella *Gazzetta Ufficiale*, invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini ivi stabiliti.

5. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina di una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta ai sensi comma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverte la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi elettorali, secondo i principi e i criteri direttivi di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e nella circoscrizione Estero si procede, altresì, con disposizioni di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

ALLEGATO 1  
(Articolo 1, comma 12)

## « Tabella A

## CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
<i>Regione Piemonte</i>	
1) Province di Novara, Biella, Verbano-Cusio Ossola, Vercelli	Novara
2) Provincia di Torino (escluso comune di Torino)	Torino
3) Provincia di Torino (solo comune di Torino)	Torino
4) Province di Cuneo, Asti, Alessandria	Alessandria
<i>Regione Lombardia</i>	
5) Province di Varese, Como, Sondrio Varese	Varese
6) Province di Monza Brianza, Lecco	Monza
7) Provincia di Milano (escluso comune di Milano)	Milano
8) Provincia di Milano (solo comune di Milano)	Milano
9) Provincia di Bergamo	Bergamo
10) Provincia di Brescia	Brescia
11) Province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova	Pavia
<i>Regione Trentino-Alto Adige Südtirol</i>	
12) Province di Trento e Bolzano	Trento
<i>Regione Veneto</i>	
13) Province di Belluno e Vicenza	Vicenza
14) Province di Treviso e Venezia	Venezia
15) Provincia di Padova	Padova
16) Province di Verona e Rovigo	Verona
<i>Regione Friuli Venezia Giulia</i>	
17) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	Trieste
<i>Regione Liguria</i>	
18) Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona	Genova
<i>Regione Emilia-Romagna</i>	
19) Province di Parma, Piacenza, Reggio Emilia	Parma

20) Province di Bologna e Modena	Bologna
21) Province di Forlì-Cesena, Ferrara, Ravenna, Rimini	Forlì
<i>Regione Toscana</i>	
22) Province di Massa Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia	Pisa
23) Province di Livorno, Arezzo, Siena, Grosseto	Firenze
24) Province di Firenze e Prato	Siena
<i>Regione Umbria</i>	
25) Province di Perugia e Terni	Perugia
<i>Regione Marche</i>	
26) Province di Ancona, Ascoli, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino	Ancona
<i>Regione Lazio</i>	
27) Provincia di Roma (escluso il comune di Roma, Ciampino e Fiumicino)	Roma
28) Comune di Roma ( <i>ex</i> collegi uninominali del decreto legislativo n. 536 del 1993, numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	Roma
29) Comune di Roma, <i>ex</i> collegi uninominali n. 536 del 1993, numeri 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)	Roma
30) Province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo	Frosinone
<i>Regioni Abruzzo e Molise</i>	
31) Province di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso, Isernia	L'Aquila
<i>Regione Campania</i>	
32) Province di Benevento, Caserta	Benevento
33) Provincia di Napoli ( <i>ex</i> collegi uninominali del decreto legislativo n. 536 del 1993, numeri, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)	Napoli
34) Provincia di Napoli ( <i>ex</i> collegi uninominali del decreto legislativo n. 536 del 1993, numeri 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)	Napoli
35) Provincia di Napoli (solo comune di Napoli e Ischia)	Napoli
36) Province di Salerno e Avellino	Salerno
<i>Regione Puglia</i>	
37) Province di Foggia, Barletta Andria, Trani	Foggia
38) Provincia di Bari	Bari
39) Province di Taranto, Brindisi	Taranto
40) Provincia di Lecce	Lecce
<i>Regione Basilicata</i>	
41) Province di Potenza, Matera	Potenza

<i>Regione Calabria</i>	
42) Province di Cosenza e Crotona	Cosenza
43) Province di Catanzaro, Reggio Calabria, Vibo Valentia	Catanzaro
<i>Regione Sicilia</i>	
44) Provincia di Palermo	Palermo
45) Province di Agrigento, Trapani, Caltanissetta	Agrigento
46) Province di Messina, Enna, Ragusa	Catania
47) Province di Siracusa e Catania	Siracusa
<i>Regione Sardegna</i>	
48) Province di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, Sassari, Olbia Tempio, dell'Ogliastra, Nuoro	Cagliari
<i>Regione Valle d'Aosta</i>	
49) Provincia di Aosta	Aosta

».

ALLEGATO 2  
(Articolo 2, comma 16)

## « Tabella A

## CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizione numero di seggi	Sede Ufficio elettorale circoscrizionale
<i>Regione Piemonte</i>	
1) Provincia di Torino	Torino
2) Province di Novara, Cuneo, Alessandria, Asti, Biella, Verbano Cusio Ossola, Vercelli	Novara
<i>Regione Lombardia</i>	
1) Provincia di Milano	Milano
2) Province di Varese, Como, Lecco, Monza Brianza, Sondrio	Varese
3) Province di Brescia, Bergamo	Brescia
4) Province di Pavia, Cremona, Lodi, Mantova	Pavia
<i>Regione Veneto</i>	
1) Province di Belluno, Vicenza, Treviso, Venezia	Venezia
2) Province di Padova, Verona, Rovigo	Verona
<i>Regione Friuli Venezia Giulia</i>	
1) Province di Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine	Trieste
<i>Regione Liguria</i>	
1) Province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona	Genova
<i>Emilia Romagna</i>	
1) Province di Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia	Parma
2) Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini	Bologna
<i>Regione Toscana</i>	
1) Province di Pisa, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Livorno, Grosseto	Pisa
2) Province di Firenze, Prato, Arezzo	Firenze
<i>Regione Umbria</i>	
1) Province di Perugia, Terni	Perugia
<i>Regione Marche</i>	
1) Province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino	Ancona

<i>Regione Lazio</i>	
1) Provincia di Roma	Roma
2) Province di Latina, Frosinone, Rieti, Viterbo	Latina
<i>Regione Abruzzo</i>	
1) Province di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo	L'Aquila
<i>Regione Molise</i>	
1) Province di Campobasso, Isernia	Campobasso
<i>Regione Campania</i>	
1) Provincia di Napoli	Napoli
2) Province di Salerno, Avellino, Benevento, Caserta	Salerno
<i>Regione Puglia</i>	
1) Province di Bari, Barletta-Andria-Trani, Foggia	Bari
2) Province di Lecce, Taranto, Brindisi	Lecce
<i>Regione Basilicata</i>	
1) Province di Potenza, Matera	Potenza
<i>Regione Calabria</i>	
1) Province di Catanzaro, Cosenza, Crotona, Reggio Calabria, Vibo Valentia	Catanzaro
<i>Regione Sicilia</i>	
1) Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani	Palermo
2) Province di Catania, Messina, Enna, Ragusa, Siracusa	Catania
<i>Regione Sardegna</i>	
1) Province di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano, dell'Ogliastra, Olbia Tempio, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano	Cagliari.
<i>Regione Valle d'Aosta</i>	
1) Provincia di Aosta	Aosta

».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*16PDL0057320\*